



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Istruzione non statale

Il dirigente tecnico: *Antonio d'Itollo*

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Gestori/Rappresentanti legali  
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado  
della Regione  
**LORO SEDI**

E, p.c. Ai Dirigenti degli uffici  
di ambito territoriale USR Puglia  
**LORO SEDI**

Al sito WEB dell'U.S.R. Puglia

**OGGETTO:** Avvio anno scolastico 2019/2020 per le scuole paritarie di ogni ordine e grado.  
**Indicazioni operative** per la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti.

I DD.MM. 29.11.2007, n. 267, art. 3 - punto 1 - e 10.10.2008, n. 83, par. 5.2, prescrivono l'obbligo da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie di dichiarare, **entro il 30 settembre** di ciascun anno, la **permanenza** del possesso dei **requisiti** richiesti per il **riconoscimento** dello *status* di scuola paritaria.

A tal fine quest'Ufficio ha predisposto gli allegati modelli di dichiarazione (schede **A – B – C – D**) da utilizzare, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, da trasmettere, accompagnati dalla copia del documento di riconoscimento del gestore/rappresentante legale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, **esclusivamente** al seguente indirizzo: [confermafunzionamentoparitari@gmail.com](mailto:confermafunzionamentoparitari@gmail.com).

Le SS.LL. avranno cura di inviare, unitamente ai predetti modelli di dichiarazione, gli **elenchi alfabetici degli alunni effettivamente frequentanti**, distinti per sezioni/classe, completi dei dati anagrafici, datati e sottoscritti dal gestore/rappresentante legale, al fine di consentire a quest'Ufficio di esercitare il controllo e la vigilanza sulla frequenza di alunni di età non inferiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti in materia (relativamente alla scuola dell'infanzia e a quella del I ciclo).

Al fine, inoltre, di agevolare le operazioni di controllo per l'assegnazione dei contributi ministeriali destinati all'integrazione degli **alunni disabili**, si invitano le SS.LL. ad **evidenziare** questi ultimi, ove presenti.

Limitatamente alle **scuole secondarie di II grado**, i predetti elenchi devono altresì contenere l'indicazione, per ciascun alunno, del titolo di accesso alla classe, la scuola e la data di conseguimento.

Si evidenzia che **ogni variazione dei dati** sul numero degli **alunni** delle **sezioni/classi** e dei **docenti** in servizio, forniti mediante la dichiarazione di conferma del funzionamento, **dovrà essere, tempestivamente, notificata a quest'Ufficio.**

Responsabile del procedimento: dott. Antonio d'Itollo – Dirigente tecnico

☎ 080/5506319

Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Rosa Maria Pia Chieco

☎ 080/5506216

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI ☎ Centralino 0805506111

✉ [direzione-puglia@istruzione.it](mailto:direzione-puglia@istruzione.it)

🌐 <http://www.pugliausr.gov.it> -



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Istruzione non statale

Ai modelli di dichiarazione dovranno essere allegate, **ove scadute**, le **certificazioni aggiornate** relative ai locali scolastici e, precisamente:

- 1) **certificato di idoneità igienico-sanitaria, rilasciato dalla A.S.L. competente;**
- 2) **certificato di agibilità** ad uso scolastico (qualora sia stato prodotto certificato provvisorio o temporaneo o di compatibilità urbanistica per l'uso provvisorio o la perizia tecnica giurata in epoca precedente all'emanazione della Legge Regionale 7.4.2014 n. 12);
- 3) **certificato di prevenzione incendio dei locali**, rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco

ovvero

**autocertificazione** sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 12.1.98, n° 37 (in caso di esonero dalla relativa presentazione, dichiarazione del gestore comprensiva di assicurazione in ordine all'adozione di tutte le precauzioni relative alla sicurezza antincendio).

**N.B.** Ai fini dell'esonero dall'obbligo della presentazione del certificato di prevenzione incendi, si deve tener conto non solo della presenza contemporanea di unità di persone, ma anche di ogni

altra attività per la quale è richiesta la presentazione del certificato di prevenzione incendi (v. DM 12 maggio 2016, attuativo del decreto "L'istruzione riparte" (D.L. 104/2013 convertito nella Legge n. 128/2013).

Qualora trattasi di gestione acquisita a seguito di **contratto di affitto d'azienda**, con scadenza nell'a.s. 2017/2018, i gestori dell'ente cedente e dell'ente cessionario, in persona dei propri rappresentanti legali, produrranno una **dichiarazione personale** (ai sensi del DPR n. 445/2000), a firma congiunta, attestante il rientro in possesso della gestione della scuola in questione da parte dell'ente cedente, ovvero l'avvenuta proroga del contratto d'affitto d'azienda/di ramo d'azienda, precisandone i termini e le modalità.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza **del rispetto del limite massimo di alunni accoglibili per ciascuna aula** così come attestato dall'autorità sanitaria competente nel **certificato di idoneità igienico-sanitaria**. Eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto di tale limite non potranno che ricadere esclusivamente sulle SS.LL. medesime.

Le **scuole riconosciute paritarie a decorrere dal 1° settembre 2019**, dovranno inviare tempestivamente, e comunque entro l'avvio delle lezioni, la **conferma di effettivo avvio della scuola**. Entro il termine perentorio del **30 settembre 2019**, unitamente alla comunicazione di regolare funzionamento, le scuole dovranno inviare le ulteriori documentazioni di cui ci si sia riservati l'invio in sede di richiesta del riconoscimento della parità scolastica. Il mancato invio di quanto richiesto, nei termini perentori indicati, comporterà la **nullità del decreto di riconoscimento della parità scolastica**.

Dovrà, altresì, essere notificato a quest'Ufficio, **entro il 31.8.2019**, l'eventuale **passaggio** di gestione, **mutamento** del rappresentante legale, **trasferimento** della sede scolastica e, per le scuole gestite da persona giuridica, della sede legale, con allegata la prescritta documentazione, per le procedure di competenza (art. 3, c. 4 D.M. n. 267/2007).

In particolare, dovranno essere comunicati e documentati (in originale o copia autenticata, ai sensi degli artt. 18 e/o 19 e 19bis del D.P.R. n. 445/2000), utilizzando gli uniti modelli:

- **mutamento del soggetto gestore – (Modello G)**
- **mutamento del legale rappresentante – (Modello L)**
- **trasferimento della sede scolastica – (Modello T)**

Responsabile del procedimento: dott. Antonio d'Itollo – Dirigente tecnico

☎ 080/5506319

Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Rosa Maria Pia Chieco

☎ 080/5506216

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI ☎ Centralino 0805506111

✉ [direzione-puglia@istruzione.it](mailto:direzione-puglia@istruzione.it) 🌐 <http://www.pugliausr.gov.it> -



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Istruzione non statale

La necessità che i trasferimenti della sede scolastica ed i mutamenti del soggetto gestore siano effettuati nel periodo di sospensione dell'attività didattica, e **comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico**, è dettata dall'esigenza di non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività scolastica ovvero di non interrompere la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale, nonché al fine di consentire a quest'Ufficio di esperire i necessari accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento di modifica del decreto di riconoscimento della parità scolastica.

Si ricorda che il par. 5.3, ultimo comma, del D.M. n. 83/2008 prevede “*Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti*”.

Si fa presente, al riguardo, che successivamente al DM n. 74 del 5 agosto 2010, cui è stata data prima attuazione al D. L.gs 76/2005, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che hanno introdotto nuove finalizzazioni all'Anagrafe tra cui l'inclusione anche dei dati degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione (DM 25 gennaio 2016, n. 24); (DM 26 luglio 2016, n. 595)

Come è noto la comunicazione dei dati avviene in vari momenti nel corso dell'anno scolastico:

- **Settembre** : vengono comunicati i **frequentanti** dell'anno scolastico in corso.
- **Gennaio - Febbraio** : vengono acquisite le **nuove iscrizioni** attraverso la procedura delle Iscrizioni OnLine.
- **Nel corso dell'anno scolastico** lo stato dell'alunno viene aggiornato in caso di **trasferimento o interruzione di frequenza**.
- **Giugno - Settembre**: vengono comunicati i dati relativi agli **esiti finali** (scrutini ed esami).

Tale adempimento costituisce per le scuole paritarie, al pari delle scuole statali, un **obbligo**, per cui occorre prestare la massima attenzione soprattutto per quanto riguarda le eventuali modifiche da apportare alla posizione di ogni singolo alunno (nuovi ingressi, trasferimenti, ritiri, abbandoni), da effettuarsi tempestivamente.

Le SS.LL, pertanto, debbono avere la massima cura nell'espletamento di tale adempimento e assicurare l'affidabilità dei dati trasmessi, al fine di disporre di un'Anagrafe corretta e completa, da utilizzare per i successivi procedimenti amministrativi, tra cui l'assegnazione dei contributi ministeriali.

**Si sottolinea, inoltre, il divieto di ammettere a sostenere esami di idoneità candidati preparati presso la medesima scuola (es. uditori in 1<sup>a</sup> classe di scuola primaria).**

Ancora, si rimarca che **non è consentito il frazionamento di posti/cattedre in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per** evitare che l'eccessiva frammentazione delle cattedre, come verificatasi nei scorsi anni scolastici, influisca negativamente sull'efficacia dell'attività didattica, sulla continuità dell'apprendimento e sulla coerenza e correttezza della valutazione.

Nel rammentare l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 4, lett. g) L. n. 62/2000 di “*utilizzare personale docente fornito del titolo di abilitazione*” corrispondente all'insegnamento impartito, si sottolinea la necessità di acquisire agli atti della scuola, i titoli di studio e di abilitazione posseduti dai docenti con i quali è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro ovvero le relative autocertificazioni, rese dai medesimi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In presenza di queste ultime le SS.LL., a norma dell'art. 71 del citato D.P.R.445/2000, sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

Responsabile del procedimento: dott. Antonio d'Itollo – Dirigente tecnico

☎ 080/5506319

Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Rosa Maria Pia Chieco

☎ 080/5506216

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI ☎ Centralino 0805506111

✉ [direzione-puglia@istruzione.it](mailto:direzione-puglia@istruzione.it)

🌐 <http://www.pugliausr.gov.it> -



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Istruzione non statale

Si raccomanda, altresì, l'osservanza, da parte dei gestori/rappresentanti legali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, degli adempimenti previsti con nota circolare di questa D.G. prot. 3894 del 29.4.2010, in ordine allo svolgimento degli esami di idoneità i quali, secondo la vigente normativa, "*Ferma restando l'unicità della sessione, possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo*" (O.M. n. 90 del 21.5.2001, art. 18, comma 8). Pertanto, gli Istituti che indicano la sessione d'esame d'idoneità, devono comunicare, **entro il 30 maggio 2019**, il periodo previsto per lo svolgimento degli stessi (giugno o settembre).

Qualora questo sia programmato nel **mese di giugno**, le SS.LL. dovranno, entro la predetta data, far pervenire a quest'Ufficio il calendario degli esami in parola, nonché l'elenco dei candidati ammessi a sostenerli, recante i seguenti dati:

- *Cognome e nome*
- *Luogo e data di nascita*
- *Residenza anagrafica ed eventuale domicilio, ove diverso dalla residenza*
- *Titolo di accesso posseduto completo di data e sede di conseguimento*
- *Data di ricevimento della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità*
- *Numero di anni scolastici soggetti ad esame.*

Ove, invece, lo svolgimento degli esami in parola sia programmato per il **mese di settembre**, le SS.LL. dovranno far pervenire a quest'Ufficio, **entro il 31.7.2019**, il calendario degli esami e l'elenco dei candidati ammessi a sostenerli contenente i dati sopra riportati.

Ovviamente, ogni variazione successivamente intervenuta per sopraggiunti motivi, dovrà essere tempestivamente comunicata a quest'Ufficio.

Analoghe comunicazioni dovranno essere prodotte, **entro l'1.09.2019**, relativamente ad eventuali esami integrativi di cui si rendesse necessario lo svolgimento. A tal proposito, si ricorda che, a norma dell'art. 24, comma 1, dell'O.M. n. 90 del 21.5.2001, "*gli alunni e i candidati **promossi** in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere (...) esami integrativi per **classi corrispondenti** di scuola di diverso ordine, tipo ed indirizzo, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, Detta sessione di esame **deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo**".*

Il successivo comma 2 del medesimo art. 24, dispone, altresì, che *gli alunni che **non hanno conseguito la promozione o l'idoneità** alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi **soltanto** per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi **soltanto** per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto*".

Le SS.LL., inoltre, renderanno apposita dichiarazione (**Modello H**) relativamente alla **costituzione degli Organi Collegiali** (tipologia dell'Organo collegiale, data di sua costituzione, componenti di diritto e componenti eletti). Le comunicazioni relative ad organi collegiali elettivi dovranno essere inviate entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, secondo il calendario nazionale definito dal Ministero.

Si ricorda, altresì, che, il comma 12, dell'art.1, della L. 13 luglio 2015, n. 107 prevede, che le istituzioni scolastiche predispongano il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) entro il mese di ottobre** dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, che potranno modificare annualmente,



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Istruzione non statale

sempre entro il mese di ottobre. “Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (art. 3, comma 1, L. n. 107/2015).

Al esso si ricollega il **RAV** (Rapporto di Auto Valutazione) e relativo **PdM** (Piano di Miglioramento) definiti dalle scuole.

Si rammenta, a tal proposito, che il MIUR, con nota prot. n.10701 del 22 maggio 2019, con oggetto “Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022”, anticipava che alle scuole paritarie sarebbero state fornite delle indicazioni specifiche relativamente alle modalità e alla tempistica per l'elaborazione del Rapporto di autovalutazione.

Per quanto riguarda la **Rendicontazione sociale**, le scuole paritarie hanno già potuto accedere alla piattaforma a partire dal 30 maggio 2019, in modo da completare la compilazione del documento **entro dicembre 2019**, secondo la tempistica comunicata dal MIUR.

Con successiva nota prot. n. 14002 del 26.6.2019, inviata anche alle SS.LL., l'Ufficio 9° della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha fornito indicazioni circa le modalità di svolgimento dell'attività di **censimento** delle scuole paritarie (da effettuarsi mediante un' apposta applicazione disponibile all'interno del Portale del Sistema nazionale di valutazione (SNV)) e sulla successiva compilazione del **RAV** relativo al nuovo triennio 2019/2022.

Per quanto riguarda la tempistica si riportano di seguito i principali riferimenti:

<b>svolgimento attività di censimento</b>	<b>dal 27 giugno 2019 al 2 settembre 2019</b>
<b>compilazione del Questionario scuola all'interno della piattaforma RAV</b>	dopo aver confermato i dati relativi al censimento è possibile accedere al Questionario scuola e compilarlo fino <b>al 9 settembre 2019</b>
<b>elaborazione del RAV</b>	fino al <b>31 dicembre 2019</b>

Si ribadisce, infine, che l'invio della dichiarazione di conferma del funzionamento costituisce **obbligo** da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie, per cui si confida in un puntuale e corretto adempimento.

IL DIRIGENTE

Antonio d'Itollo